

maggio
2008

626 informa

newsletter
n. 68

realizzata da

D. Lgs. 626/94



Ufficio Prevenzione e Sicurezza
Ufficio Scolastico Provinciale di NAPOLI

in collaborazione con



Coordinamento per la Sicurezza nelle Istituzioni Scolastiche
Direzione Generale USR Campania

indirizzo internet: www.csa.napoli.bdp.it/sicurezza/sicurezza.htm
impaginazione grafica di Francesco Mennitto – Ufficio per il Supporto Informatico

Il 16 maggio, come già preannunciato nella precedente news, si è tenuto presso la Mostra d'Oltremare di Napoli, nell'ambito di MEDIEL, la fiera internazionale dell'Elettrotecnica, Elettronica e Sicurezza, il seminario sull'Unico Testo normativo sulla Sicurezza sul lavoro, il D. Lgs. 81, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30/4/2008.

Il seminario, organizzato dal Centro L.U.P.T. dell'Università Federico II di Napoli in collaborazione con il Comitato Paritetico Scuola Regione Campania, ha avuto senz'altro la dote della tempestività ed ha destato l'interesse di dirigenti scolastici e responsabili e addetti dei SPP delle scuole e di numerosi professionisti esterni, come testimonia l'elevato numero dei presenti (oltre 400 persone) che hanno partecipato ai lavori ed ai quali è stato consegnato un attestato di partecipazione con un credito formativo valido per il libretto formativo del cittadino ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs n. 276 del 10/09/03.

Il convegno si è aperto con l'intervento del prof. **Guglielmo Trupiano**, direttore tecnico del Centro L.U.P.T. che ha presentato il Centro e la sua attività, seguito dalla prof.ssa **Carmen Cioffi**, direttrice didattica del Centro, che ha illustrato i corsi organizzati sulla Sicurezza in conseguenza delle novità del decreto 81/2008.

A seguire, il M.d.L. **Mario Corrente**, dell'A.I.P.P. (Associazione Italiana per la Prevenzione e Protezione), ha illustrato le principali novità introdotte dal D. Lgs. 81/2008; il suo intervento si è articolato sull'analisi della struttura del D. Lgs. 81/2008 e del D. Lgs 626/94, sulle tabelle di confronto per titoli e capi tra 81/2008 e 626/94, sulle abrogazioni avvenute, sulle nuove sanzioni e su alcune delle novità introdotte dal D. Lgs. 81/2008.

In particolare **Corrente** ha ricordato come il T.U. abbia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. **547**, il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. **164**,

(continua a pag. 4)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI

Nonostante la presenza di numerosi studi e di diverse pubblicazioni sui rischi derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici, insieme alle diverse disposizioni di legge sia europee che nazionali recentemente emanate, non si è ancora riusciti a dare certezze sull'argomento (basti pensare ai continui allarmi ed alle continue smentite rispetto ai potenziali rischi derivanti dall'uso dei cellulari, della presenza di elettrodotti o di ripetitori a ridosso di case e/o scuole, ecc.)

Negli ultimi anni abbiamo inoltre assistito alla emanazione di direttive e/o leggi che hanno probabilmente aumentato (anziché diminuirli) l'incertezza rispetto alla materia.

(continua a pag.7)

SOMMARIO

Seminario sul Testo Unico.....	pag. 1 (segue a pag. 4)
Rischi da esposizione a campi Elettromagnetici.....	pag. 1 (segue a pag. 7)
Spazio INAIL	
Obbligo denuncia infortuni di un giorno...	pag. 2
Analisi Dati INAIL.....	pag. 3
Finanziamenti INAIL alle scuole.....	pag. 3

ALLEGATI (a richiesta)

Documentazione relativa alla dichiarazione all'INAIL ai fini statistici degli infortuni con assenza superiore a un giorno



Direzione Regionale Campania – Ufficio Prevenzione

Spazio autogestito a cura del dott. Claudio de Filippis

L'obbligo del datore di lavoro di comunicare, a fini statistici e informativi, le informazioni relative agli infortuni che implicino un'assenza dal lavoro superiore al giorno non è al momento operativo.

Devono essere infatti definite e rese pubbliche, con apposito decreto interministeriale, le regole di funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (c.d. SINP) di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 81/2008.

Lo ha reso noto il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con lettera del 21 maggio 2008, che ha innanzitutto evidenziato che la disposizione deve essere inquadrata nell'ambito della costituzione del Sistema Informativo nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (c.d. SINP) di cui all'articolo 8 del D. Lgs. N. 81/2008, le cui regole di funzionamento verranno definite con un decreto interministeriale da adottarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, nonché alle statuizioni dell'art. 53 del D. Lgs. 81/2008 che introducono il principio generale per cui *“tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro può essere tenuta su un unico supporto cartaceo o informatico”* e che *“le modalità per l'eventuale documentazione o per la tenuta semplificata della documentazione verranno individuate tramite un successivo decreto da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del T.U. sulla sicurezza”*.

Nella lettera il Ministero ha altresì specificato che nulla **è immutato rispetto agli obblighi di denuncia a fini assicurativi di cui al T.U. 1124/1965 nonché a quello di annotazione dell'evento nel registro infortuni.**

L'INAIL sta attivando ogni iniziativa utile a diffondere e pubblicizzare le indicazioni ministeriali. Non ultima la nota del 22 maggio us, della Direzione Centrale Prestazioni - Ufficio I - Prot. 60002.23/05/2008.0004404 inviata alle unità territoriali e alle Unità centrali dell'INAIL, che appresso si riporta :

Oggetto: Comunicazione del datore di lavoro a fini statistici e informativi - Decreto legislativo 8 aprile 2008, n.81, art.18, comma 1, lettera r) - T.U. Sicurezza.

- Prime indicazioni operative.

Si fa seguito alla precedente comunicazione del 15 maggio 2008 (prot. 4125) sull'argomento in oggetto per trasmettere, in allegato, la nota del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 21 maggio u.s.

Nella predetta nota è indicato, tra l'altro, che la comunicazione, a fini statistici e informativi, delle informazioni relative agli infortuni che implicino un'assenza dal lavoro superiore al giorno sia obbligo destinato ad operare unicamente una volta che verranno definite e rese pubbliche le regole di funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (c.d. SINP) di cui all'art.8 del decreto legislativo in oggetto, tramite un apposito decreto interministeriale, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo stesso.

Nella nota è altresì specificato che nulla è immutato rispetto agli obblighi di denuncia a fini assicurativi di cui al T.U. 1124/1965 nonché a quello di annotazione dell'evento nel registro infortuni.

Sara cura di codeste Strutture adottare sul territorio tutte le iniziative di pubblicizzazione delle disposizioni ministeriali.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

(f.to dott. Mauro Fanti)

.....

Morti bianche: negli ultimi 40 anni il trend è positivo. L'analisi di Dati INAIL

Nell'ultimo numero di Dati INAIL, quello di aprile, si è analizzato il trend degli infortuni mortali negli ultimi quaranta anni nel nostro paese, rimarcando come sia in atto una notevole tendenza al ribasso che ha portato, ad esempio, dai 1546 casi del 2001, ai 1280 del 2005. Un improvviso rialzo avvenuto nel 2006 (1341 casi) sembra sia stato assorbito nel 2007, visto che le previsioni indicano un dato che dovrebbe attestarsi su livelli inferiori anche rispetto al minimo storico del 2005.

Dopo gli incidenti mortali alla Thyssen Krupp di Torino, il 6 dicembre scorso, il tema delle morti bianche nel nostro paese è tornato prepotentemente all'attenzione delle istituzioni e della società civile. Anche nell'agenda dei media nazionali negli ultimi mesi le notizie degli incidenti sul lavoro hanno ricoperto un posto di primo piano. ***Ma la percezione negativa del fenomeno corrisponde alla reale tendenza degli infortuni mortali nel nostro paese?*** Il tema è stato affrontato nell'ultima uscita del mensile Dati INAIL, dove si ripercorre in termini statistici il trend degli infortuni sul lavoro degli ultimi quaranta anni.

A partire dal boom economico, dei primi anni '60, quando si contavano ogni anno oltre 4.500 morti sul lavoro, il numero delle morti bianche ha avuto un andamento tendenzialmente decrescente, scendendo visibilmente di anno in anno. Nel 2007 si parla infatti di 1.260 infortuni mortali. Alla base di questo trend positivo le profonde trasformazioni socio economiche intervenute nel nostro paese, ma anche la maggiore attenzione normativa rispetto ai temi della salute e sicurezza dei lavoratori.

Dall'inizio del 2000 ad oggi la tendenza al ribasso prosegue in maniera costante, segnando una ulteriore flessione di quasi il 20%. In particolare il calo è stato continuo dal 2001, anno in cui si sono verificati 1.546 casi di morti bianche, al 2005 con 1.280 casi. L'unico anno in controtendenza è stato il 2006, in cui si è verificato un improvviso rialzo e si sono registrate 1.341 morti sul lavoro. Le previsioni per il 2007 fanno però ben sperare, indicano infatti una ripresa della riduzione degli eventi mortali, che dovrebbero attestarsi su livelli inferiori anche rispetto al minimo storico del 2005.

FINANZIAMENTI INAIL ALLE SCUOLE

Giovanni Guerisoli, presidente del CIV, in una nota sottolinea il successo dell'iniziativa dell'Istituto ***Oltre 1.000 domande presentate da tutta Italia per richiedere i finanziamenti stanziati dall'INAIL per l'abbattimento delle barriere architettoniche o l'adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene sul lavoro.***

"In considerazione della riuscita dell'iniziativa" ha dichiarato Giovanni Guerisoli, presidente del Civ, "saranno avviati tavoli di concertazione con i ministeri competenti per verificare la congruità degli importi assegnati alle singole regioni e curare la pubblicazione del secondo bando, con i correttivi che si renderanno necessari alla luce delle istanze pervenute".

L'iniziativa del Civ prende le mosse dall'art.1 comma 626 della legge finanziaria 2007 che stabiliva che il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INAIL definisce, in via sperimentale per il triennio 2007-2009, di intesa con il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, con il Ministro della Pubblica Istruzione e con gli Enti locali competenti indirizzi programmatici per la promozione ed il finanziamento di progetti volti al miglioramento delle condizioni degli istituti secondari di primo grado e superiore.

Il finanziamento stabilito è di 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio. I fondi saranno ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo principi e criteri stabiliti insieme ai ministeri attribuendo un importo di privilegio, (c.d. "bonus") pari al 10% dell'ammontare annuo complessivo a Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, secondo quanto disposto dal regolamento CE.

I lettori possono recuperare "DATI INAIL" di aprile e la documentazione relativa all'obbligo di comunicazione dei dati relativi agli infortuni sul lavoro, con le prime indicazioni operative e la non operatività "immediata" della disposizione, sia scaricandola dal sito INAIL, all'indirizzo www.inail.it sia facendone richiesta all'indirizzo mail indicato nell'ultima pagina della news.

IL SEMINARIO SUL TESTO UNICO

(segue da pag. 1)

il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. **303**, il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. **277**, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. **626**, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. **493**, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. **494**, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. **187**, l'articolo **36 bis**, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. **223**, la legge 3 agosto **2007**, n. **123**

Corrente ha poi illustrato l'ampliamento del **"campo di applicazione del quadro normativo in materia di salute e sicurezza"**, attuato, nel rispetto delle delega, prevedendo l'inclusione sia del lavoro autonomo e delle imprese familiari che di tutte le tipologie contrattuali generalmente riconducibili alla definizione di **"lavoro flessibile"**. In ordine alla cogenza del decreto è stato chiarito che il decreto 81/2008 entra però in vigore in tempi differenziati, che il decreto stesso stabilisce:

- dal 15 maggio 2008, gli adempimenti generali;

- dal 28 luglio 2008, per i nuovi obblighi di valutazione dei rischi, previsti dagli articoli 17, comma 1, lettera a) e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi, che ad esse rinviano e le relative disposizioni sanzionatorie;

- entro tempi differenziati, una serie di decreti attuativi;

- entro il 26 aprile 2010 le disposizioni relative alle radiazioni ottiche artificiali;

- entro il 30 aprile 2012 i tempi previsti dalla Direttiva 2004/40/UE le disposizioni relative ai rischi di esposizione a campi elettromagnetici;

Infine, è previsto che, attraverso la procedura prevista dalla Legge delega n. 123/2007, comma 6, il Governo possa apportare modifiche, ma secondo la vincolante procedura di legge e previo parere della Conferenza Stato Regioni e del Senato e della Camera

Ha infine illustrato alcune novità inerenti la valutazione del rischio, come il requisito di ***data certa che deve avere il Documento di valutazione***.

L'ing. **Giuseppe Donnarumma**, del Comitato Paritetico Scuola Campania, ha tratteggiato il ruolo del RLS e alcune innovazioni che ne caratterizzano la figura, come il RLST (dove T sta per territoriale) e il RLS di sito

La generalizzazione della presenza del RLST anche per le imprese con più di 15 dipendenti che non abbiano individuato il RLS aziendale, costituisce, quindi, una delle principali innovazioni introdotte dal decreto.

I compiti e le funzioni del RLST (definite all'art. 48) restano gli stessi del RLS, che tuttavia le esercita, nei confronti di tutte le aziende o unità produttive del territorio e del comparto di competenza, nelle quali non sia stato eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Per quanto riguarda l'istituzione dei *RLS di sito*, questa nuova figura è prevista per contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri quali i porti, i centri intermodali di trasporto, gli impianti siderurgici, i cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, i contesti produttivi con complesse problematiche di interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente superiore a 500. In tali contesti, il RLS di sito è individuato tra i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito stesso.

È stato poi illustrato il nuovo obbligo, da parte di ciascun datore di lavoro, di comunicare all'INAIL annualmente il nominativo del RLS e, in caso di assenza del RLS aziendale, di contribuire con un versamento pari a 2 ore lavorative al *Fondo di sostegno alle Pmi, ai RLST, alla pariteticità* (previsto all'art. 52).

Il fondo ha come compito prioritario di finanziare l'istituzione, generalizzata a tutti i settori, del RLST e la sua formazione.

Si afferma poi nel decreto che l'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

C'è stato poi l'intervento della dr.ssa **Paola Sardelli**, Direttore del Servizio Prevenzione e Protezione della ASL NA 1 che ha illustrato i nuovi e impegnativi compiti inerenti la vigilanza previsti nel Testo Unico e del

doppio ruolo di controllo e consulenza attribuito all'ISPELS, INAIL e IPSEMA.

L'ing. **Michele La Veglia**, vice dirigente della Direzione Regionale VVF della Campania ha illustrato i compiti e la formazione antincendio, alla luce delle nuove disposizioni previste dal D.Lgs 81/2008.

L'intervento della dott.ssa **Renata Amoroso**, dell'Ufficio Sicurezza della Direzione Scolastica regionale per la Campania, ha riguardato le nuove figure obbligate dal D. Lgs 81/2008 alla informazione e/o alla formazione specifica.

L'intervento si è inoltre ampliato ai nuovi aspetti introdotti dal D. Lgs. 81/2008, rimarcando come ad alcune novità apparentemente discutibili, se ne contrappongono molteplici positivamente rilevanti.

Tra queste è senza dubbio emergente l'aggancio al concetto di Sistema di Gestione della Sicurezza, che mutua i suoi elementi essenziali dal più vecchio Sistema di gestione della Qualità aziendale, modello organizzativo che, se esteso a tutti i luoghi di lavoro, consente il reale controllo dei rischi, lo sviluppo e l'effettivo consolidamento del concetto di prevenzione.

Altrettanto da segnalare è l'estensione dell'obbligo della Formazione e dell'Informazione a tutti gli operatori del Sistema, quindi non soltanto ai lavoratori, esecutori finali delle disposizioni aziendali, ma anche a tutti gli altri attori del sistema organizzativo per i quali lo sviluppo di competenze, soprattutto in materia di sicurezza, è presupposto necessario per lo svolgimento di quelle funzioni di decisione e di controllo che sono chiamati a ricoprire.

Proprio la visione della "Formazione", non più come mera acquisizione di conoscenze tecniche/comportamentali, costituisce uno dei punti cardini di questo nuovo decreto che definisce la stessa come "*Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione delle competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla*

gestione dei rischi"....(art. 2, lett. aa) del Testo Unico.

Un processo quindi che consente al lavoratore di maturare competenze cognitive, operative e comportamentali tali da indurre a nuove modalità di pensare ed agire in termini di sicurezza adottando consapevolmente abitudini comportamentali e modalità di lavoro, che gli consentano di mettere in pratica le regole ed i principi della salute, della sicurezza ed igiene del lavoro, al fine di riconoscere i pericoli e le condizioni potenziali che possono determinare eventi indesiderati, nonché di saper prevenire i rischi e fronteggiare le situazioni di emergenza.

L'intervento del dr **Davide Varini**, dell'Ufficio Sicurezza della Direzione Scolastica regionale per la Campania, ha riguardato la "***La comunicazione del rischio***". Nella sua relazione, Varini ha messo in evidenza l'importanza della "*Comunicazione*" intesa come "relazione, condivisione, comprensione" e non come "semplice trasmissione, passaggio di informazioni". In particolare è stato evidenziato come aumenta la percentuale di percezione e di apprendimento da parte dell'ascoltatore se la *comunicazione* non è solo *verbale* o *visiva*, ma se essa diventa una *comunicazione mista*, che comprende l'insieme di *udito* + *vista* + *discussione* + *uso*. D'altronde, ha concluso Varini, se si vuole diffondere realmente la "Cultura della sicurezza" diventa estremamente importante saper comunicare, perché in realtà *la comunicazione* è un'abilità che può offrire un contributo al processo di pianificazione e di organizzazione del Sistema di Gestione della sicurezza, in quanto *la comunicazione* non si esaurisce nel passaggio di informazioni, ma è la risorsa che permette di creare rapporti e collaborazioni, di affrontare momenti di difficoltà e di conflitto, sempre presenti in ogni piano d'intervento, in modo particolare durante un'emergenza. Alla fine del suo intervento, Varini ha auspicato che nei Regolamenti Didattici delle Università, sia stabilito l'obbligo di destinare, in ogni corso di laurea, crediti formativi per gli studenti che hanno partecipato a corsi di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Infine, **Alessandro Jazzetti**, sostituto procuratore generale di Napoli, ha chiuso l'interessantissimo seminario illustrando il nuovo sistema sanzionatorio, basato sulla modulazione della sanzione in relazione alla gravità dell'inadempienza e sulla ampia possibilità offerta ai contravventori di ottenere l'estinzione del reato.

BURN OUT NEI DOCENTI

Nell'ultimo mese sui principali quotidiani nazionali sono apparsi numerosi articoli che hanno trattato il "male oscuro" degli insegnanti.

Di seguito riportiamo uno stralcio molto interessante dell'articolo apparso su "Repubblica online", a firma di Salvo Intravaia, che ben inquadra dinamiche e ampiezza della problematica.

Il "male" degli insegnanti è in rapida crescita e i dirigenti scolastici non sanno come affrontarlo. Ma, secondo gli stessi presidi, neppure i medici sono consapevoli delle patologie psichiatriche cui gli insegnanti vanno incontro nel corso della carriera e le sottovalutano. Il quadro, per nulla confortante, emerge da uno studio, condotto dall'Anp (l'Associazione nazionale dei dirigenti e delle alte professionalità della scuola) in collaborazione con la fondazione Iard.

In Francia, dopo gli ultimi allarmanti dati sui suicidi tra i docenti, il governo è corso ai ripari affiancando uno psichiatra di supporto ogni 300 insegnanti. "In Italia - dichiara Vittorio Lodolo Doria, medico e responsabile dell'area Studio e tutela del benessere psicofisico degli operatori scolastici dello Iard - nessuno si preoccupa di un fenomeno che è soggetto ad un rapido aumento".

(ndr - Lodolo Doria è anche co-autore di un articolo pubblicato nel 2004 sulla Medicina del Lavoro, che dimostrava come gli insegnanti italiani rappresentino una delle categorie maggiormente soggette a malattie psichiatriche. Nell'articolo si dimostrava che ben la metà dei docenti che presentavano richieste di inabilità al lavoro avevano come causa principale una patologia di natura

psichiatrica; oggi, sempre secondo gli studi del prof. Lodolo Doria, la percentuale di "psicopatie" tra le richieste di inabilità al lavoro nei docenti si attesta al 70 per cento).

L'articolo prosegue poi analizzando le principali cause di questo malessere.

Di fronte ad alunni sempre più "vivaci" e ad una scuola complessa e stressante, un numero crescente di insegnanti annaspa. E i dirigenti scolastici, di fronte ai casi limite sempre più frequenti, non sanno che pesci prendere. L'indagine Anp-Iard ha preso in considerazione oltre 1.400 questionari compilati da dirigenti scolastici o stretti collaboratori all'opera in 11 regioni italiane. Due su tre hanno dichiarato di avere "dovuto affrontare, almeno una volta in prima persona, casi di disagio mentale professionale". Meno di un dirigente scolastico su quattro "è a conoscenza dei rischi di salute di origine professionale negli insegnanti: la gran parte si limita a riconoscere un malessere (il "burnout", letteralmente la "fusione") rifiutando di pensare che questo malessere possa evolvere in patologia psichiatrica".

Ma non solo. Solo 3 presidi su 10 di fronte agli insegnanti "scoppiati" si "sentono professionalmente all'altezza della situazione". Coloro che non hanno mai affrontato direttamente casi di disagio mentale degli prof "sottovalutano i rischi di incolumità dell'utenza" e 2 dirigenti su 3 confessano di non sentirsi "opportunamente appoggiati dagli uffici competenti".

Il grido di aiuto lanciato dai presidi, che chiedono sul tema maggiore formazione, si trasforma in atto d'accusa nei confronti dei medici. Il 40 per cento dichiara, infatti, che i medici "come l'opinione pubblica non sono informati" e "nutrono gli stessi stereotipi dell'opinione pubblica". Anche secondo i medici fare l'insegnante sarebbe un lavoro leggero. "Da quando - dichiara Giorgio Rembado, presidente dell'Anp - sono venuti in superficie i numerosi contrasti che il confronto intergenerazionale provoca dentro le aule l'opinione pubblica sta scoprendo una realtà tanto dissimile dall'idea di scuola che si era fatta da far gridare, anche a ragione, all'esplosione di un'emergenza educativa".

Emergenza che richiede **"un approccio più ragionato attraverso l'utilizzo degli strumenti che l'analisi scientifica mette a disposizione"**. **"Il malessere di cui si parla - spiega Rembado - affligge in primo luogo gli insegnanti"** ma non dobbiamo dimenticare **"il dovere di tutelare gli studenti di fronte a docenti colpiti da sindrome di disagio mentale professionale"**. Insomma, **"non si può girare la testa dall'altra parte"**.

RISCHI DA ELETTROMAGNETISMO

(segue da pag 1)

Tutto parte naturalmente dalla **direttiva europea 2004/40/CE, emanata il 29 aprile 2004**, che ha indicato le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) con particolare riferimento alle radiazioni da 0 Hz a 300 GHz.

In Italia le prescrizioni europee sono state recepite con il recente **D. Lgs. n. 257/07**, entrato in vigore il 26 gennaio 2008.

Nel mese di febbraio di questo anno il Consiglio dei Ministri della precedente legislatura ha approvato lo schema di decreto legislativo recante le **«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257 di attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)»**, che di fatto ha preparato il terreno per la scrittura delle disposizioni relative alla protezione dai campi elettromagnetici indicate al **Titolo VIII, capo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**.

All'interno del **D. Lgs 81/2008**, inoltre (vedi comma 3, articolo 306) si specifica che **"le disposizioni relative al Titolo dedicato ai rischi derivanti di campi elettromagnetici entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE"** (in pratica il 30 aprile 2008).

Per ultimo vi è stata poi **una nuova direttiva europea, la 2008/46/CE del 23 aprile 2008**, entrata in vigore il 26 aprile 2008 (data della

sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 114), che ha modificato la 2004/40/CE individuando nuove prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).

L'ultima direttiva prevede che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2008/46/CE entro il **30 aprile 2012**.

Questa disposizione, che posticipa di quattro anni l'obbligo delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative alla esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), tenuto conto di quanto indicato dall'articolo 306 del decreto 81/08, vale anche per il nostro Testo Unico sulla sicurezza.

Tuttavia l'interpretazione generale che viene data dagli esperti rispetto alla suddetta disposizione è quella che prevede che tale proroga è sicuramente valida per i valori limite e per l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV del testo unico, ma che ciò non significa che fino al **30 aprile 2012 non si debba effettuare la valutazione dei rischi relativi ai campi elettromagnetici**.

Permane pertanto l'obbligo per ogni datore di lavoro di effettuare la valutazione di tutti i rischi ai quali un lavoratore può essere esposto durante la propria attività, e quindi in presenza di lavorazioni che espongono a campi elettromagnetici occorre sempre valutare i rischi presenti e organizzare l'attività lavorativa in modo da renderla sicura grazie alla riduzione dei valori dei campi elettromagnetici (se quelli rilevati sono superiori a quelli considerati oggi accettabili e ragionevolmente sicuri).

.....
**E' possibile visitare lo spazio web dedicato alla sicurezza all'indirizzo indicato nella prima pagina, o contattare l'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli ai numeri telefonici:
081 55 76 295 – 296**

**Se vuoi che la newsletter sia inviata alla tua casella postale personale invia una mail all'indirizzo:
peppe.esposito.na@istruzione.it**